



**UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA**  
**TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015**


**AVV. GIOVANNI GENOVA**

**338-6898957 - 051-556688**

*avvgenova@hotmail.com*

**AVVOCATO DEL FORO DI BOLOGNA**

**VIA SAN FELICE, N. 123 - 40122 - BOLOGNA**



## UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

### TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

#### **L** LESBICHE

*donne che nutrono attrazione sentimentale e/o sessuale verso individui dello stesso sesso*

#### **G** GAY

*uomini che nutrono attrazione sentimentale e/o sessuale verso individui dello stesso sesso*

#### **B** BISESSUALI

*persone che nutrono attrazione sentimentale e/o sessuale indifferentemente verso soggetti del proprio o dell'altrui sesso*

#### **T** TRANSESSUALI

*persone che hanno una percezione del proprio sesso psicologico come differente dal proprio sesso fisico apparente*

#### **I** INTERSESSUALI

*persone che hanno in sé contemporaneamente caratteri e caratteristiche sessuali sia maschili che femminili, per motivi biologici, di natura genetica od ormonale*



## UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

### TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

**ORIENTAMENTO SESSUALE:** indica l'attrazione affettiva, sentimentale e/o sessuale di una persona verso individui di sesso opposto (eterosessuale), dello stesso sesso (omosessuale), o entrambi (bisessuale).


**IDENTITÀ DI GENERE:** indica la percezione di sé come maschio o come femmina ovvero in una condizione non definita, a prescindere dal sesso biologico della persona.

In questi casi il **sesso biologico**, inteso come caratteristiche biologiche e anatomiche del maschio e della femmina, determinate dai cromosomi sessuali (xx / xy) differisce dal **sesso psicologico**, cioè la percezione di sé come maschio, come femmina, oppure come maschio e femmina contemporaneamente.

**TRANSGENDERISMO** è una filosofia di vita, che propone una visione dei sessi e dei generi fluida e che rivendica il diritto di ogni persona di situarsi in qualsiasi posizione intermedia fra gli estremi "maschio/femmina" stereotipati senza per questo dover subire stigma sociale o discriminazione

**Dati ISAT 2011:** 3 milioni di persone (6,7% della popolazione italiana) ha dichiarato di essere omosessuale o bisessuale (1 milione) o di aver sperimentato innamoramento o rapporti sessuali o attrazione sessuale per persone dello stesso sesso (2 milioni)

Bambini con caratteri sessuali non definiti alla nascita (intersessuali): 1 ogni 4.500



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### FONTI NORMATIVE

#### COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 2 *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*


#### CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 1 *“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”*

ART. 7 *“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,...”*

ART. 9 *“Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio”*

ART. 21 *“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”*



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### FONTI NORMATIVE

#### CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ART. 8 *“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, ...”*

ART. 14 *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”*

#### DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

ART. 1 *“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. ...”*

#### COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 117 *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### TRATTATO DI LISBONA

ARTICOLO 6 (ex articolo 6 del TUE)

**1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.**

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

**2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.**

**3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.**




UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

## DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO COME DIRITTI "TROVATI"

*“Ci sono diritti che sono **creati** dal diritto oggettivo, secondo quel processo di soggettivazione che abbiamo a suo luogo descritto, ma ci sono diritti soggettivi che si dicono solo **trovati** dal diritto oggettivo: sono i **diritti dell'uomo**, che si considerano esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca e che questo si limita a garantire. A differenza di ogni altro diritto soggettivo, la cui esistenza dipende dalla mutevole valutazione dello Stato-ordinamento – mutevole nel tempo e nello spazio, a seconda dei diversi sistemi politici e sociali – i **diritti dell'uomo**, detti anche diritti della persona umana o diritti della personalità, si considerano come **diritti spettanti all'uomo in quanto tale, indipendentemente dal tipo di sistema politico o sociale entro il quale egli vive, e come diritti che ogni Stato ha il dovere di riconoscere e di garantire.**”*  
(...) *“Ad essi la nostra Costituzione fa riferimento nell'art. 2: << la Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità >>. Questo loro carattere di **inviolabilità** ha un duplice referente: sono diritti dell'uomo inviolabili da parte della **pubblica autorità**, nell'esercizio delle sue funzioni legislative, esecutive o giudiziarie; sono inoltre diritti dell'uomo inviolabili da parte degli **altri uomini**, nell'ambito dei rapporti fra privati.”*

**FRANCESCO GALGANO** – *DIRITTO PRIVATO*, Terza Edizione, Padova, 1985, pagg. 84-85.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015


### LA DISFORIA DI GENERE E LA LEGGE 164/82

#### “NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO”

La “**DISFORIA DI GENERE**” o il “**DISTURBO DELL’IDENTITÀ DI GENERE**” è l’espressione usata dalla medicina per descrivere una **forte e persistente identificazione di un soggetto con il sesso opposto a quello biologico**.

Il termine si declina al femminile (“**la transessuale**”) per indicare persone di sesso biologico maschile che sentono di essere donne (**MtF** - Male to Female) e al maschile (“**il transessuale**”) per indicare persone di sesso biologico femminile che sentono di essere uomini (**FtM** - Female to Male).

La **legge 164/82**, mantenendo il tradizionale “binarismo sessuale” consente alle persone con diagnosi di “disforia di genere” che sotto il controllo medico e psicologico si siano sottoposte ad un percorso ormonale (con estrogeni o testosterone) che abbia inciso sui “caratteri sessuali secondari” di ottenere dal **Tribunale** prima l’**autorizzazione all’intervento chirurgico** di rettifica dei caratteri sessuali primari e poi la **rettifica del nome e del genere** sui registri di stato civile e su **tutti i documenti**.



**UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA**  
**TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015**


**LA DISFORIA DI GENERE E LA LEGGE 164/82**  
**“NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO”**

**I PRESUPPOSTI**

**REAL LIFE TEST:** è un periodo particolarmente delicato previsto dai protocolli medici quando la persona transessuale ritenga di aver definitivamente compreso la propria identità sessuale e decida di sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione sessuale.

Consiste in un periodo in cui la persona vive in tutto e per tutto come se appartenesse all'altro sesso biologico.

**CURA ORMONALE E INTERVENTI CHIRURGICI NON DEMOLITIVI DEGLI ORGANI RIPRODUTTIVI**  
possibilità di azione sotto il solo controllo medico.



**UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA**  
**TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015**


**LA DISFORIA DI GENERE E LA LEGGE 164/82**  
**“NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO”**

**I PRESUPPOSTI**

**REAL LIFE TEST:** è un periodo particolarmente delicato previsto dai protocolli medici quando la persona transessuale ritenga di aver definitivamente compreso la propria identità sessuale e decida di sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione sessuale.

Consiste in un periodo in cui la persona vive in tutto e per tutto come se appartenesse all'altro sesso biologico.

**CURA ORMONALE E INTERVENTI CHIRURGICI NON DEMOLITIVI DEGLI ORGANI RIPRODUTTIVI**  
possibilità di azione sotto il solo controllo medico.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### LA DISFORIA DI GENERE E LA LEGGE 164/82

### “NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO”

#### LA PROCEDURA


##### - LA DOPPIA FASE DEL GIUDIZIO (EVENTUALE)

- competenza del Tribunale collegiale del luogo di residenza dell'attore,
- notifica della citazione (a coniuge, figli e PM) e rito ordinario di cognizione,
- autorizzazione con sentenza dell'adeguamento dei caratteri sessuali (primari),
- accoglimento della domanda di rettificazione e ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita.

##### - I LITISCONSORTI NECESSARI

**Tribunale di Venezia, terza sezione civile, sentenza del 24 settembre 2014 (pres. Schiavon, est. Talamo)**

In assenza di coniuge e figli, unico legittimo contraddittore nel giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso è il Pubblico Ministero, e non l'Ufficiale dello Stato civile.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### - LA NECESSITA' DI UNA "DOPPIA DOMANDA"

#### **Tribunale di Udine, sentenza del 28 febbraio 2013 (pres. Iob, est. Fasan)**


In presenza della contestuale domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e della domanda di rettificazione degli atti anagrafici, accogliendo la prima, va dichiarata l'inammissibilità della seconda, in quanto la rettificazione va disposta all'esito di un giudizio ordinario che si fonda su presupposti, allegazioni e prove del tutto diverse da quelle necessarie nel giudizio di cui all'art. 3 della legge 164/1982 con tutte le conseguenze in tema di preclusioni e decadenze previste in ordine alla possibilità di proporre domande nuove e di indicare i mezzi di prova e produzioni documentali ex art. 183 c.p.c. Qualora infatti, si potesse considerare un procedimento unico, ma distinto in due fasi, la parte interessata a riassumere il giudizio per la rettificazione di cui all'art. 1 si troverebbe nell'impossibilità di modificare le originarie allegazioni e di svolgere nuove istanze istruttorie per le decadenze già maturate in tal senso nella prima fase del giudizio.

#### **Tribunale Modena, sentenza del 26 maggio 2011 (pres. D'Orazi, est. Pagliani)**

Emessa sentenza definitiva con la quale è stato autorizzato il richiesto intervento chirurgico, la domanda inerente alla rettificazione dell'atto di nascita deve essere decisa con ulteriore sentenza definitiva.

Conforme:

#### **Tribunale di Roma, sentenza del 22 marzo 2011 (pres. Crescenzi, est. Colla).**



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### - LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

**Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sezione civile, sentenza del 9 gennaio 2012 (pres. est. D'Onofrio)**  
**La sottoposizione ad intervento chirurgico volto ad adeguare i caratteri sessuali alla identità psico-ficisa della persona può essere autorizzata sulla base di consulenza psichiatrica depositata dalla parte ricorrente.**


Conformi:

**Tribunale di Reggio Emilia, prima sezione civile, sentenza del 5 maggio 2011 (pres. Savastano; est. Poppi)**  
"non si deve ritenere obbligatoria una consulenza di ufficio ove la documentazione allegata dalla parte appaia sufficiente"

**Tribunale di Taranto, prima sezione civile, sentenza del 6 novembre 2009 (pres. est. Diotiaiuti)**  
"si deve ritenere superfluo il ricorso ad una consulenza di ufficio ove la documentazione allegata dalla parte appaia sufficiente attesa l'indubbia autorevolezza della fonte"

Difforme:

**Tribunale di Pesaro, ordinanza del 18 giugno 2011 (Pres. est. Perfetti)**  
Al fine di autorizzare l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali è necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio anche in presenza di documentazione medica di parte attestante la modificazione di alcuni caratteri sessuali e l'effettuazione di una terapia di carattere ormonale, in quanto tutte queste azioni sono state compiute in assenza di un'autorizzazione del Tribunale.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### - LA SENTENZA DI RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA

- non ha effetto retroattivo,
- viene comunicata dalla cancelleria del Tribunale all'Ufficiale di Stato civile,
- provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso (ove i coniugi non si esprimano in senso difforme).


### - IL NUOVO NOME

#### **Tribunale di Roma, sentenza del 3 dicembre 1982 (pres. Zucchini, est. Carmenini)**

Nel giudizio avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso può essere chiesta dall'istante l'attribuzione di un nuovo nome, a sua scelta, corrispondente al nuovo sesso accertato.

#### **Tribunale di Novara, sentenza del 15 febbraio 2010 n. 2 (pres. Quatraro, est. Tosi)**

Quando sia richiesta la rettificazione di stato civile di attribuzione di sesso da maschile a femminile con contestuale rettificazione del prenome (...) l'attribuzione di un nuovo nome corrispondente al sesso consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 (...)



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### - IL NUOVO NOME

#### **Tribunale di Pavia, sentenza del 2 febbraio 2006**

Nel disporre la rettificazione del sesso, il giudice ben può ordinare all'ufficiale dello stato civile di eseguire la rettificazione del nome di battesimo del transessuale; nell'ipotesi, tuttavia, in cui la persona abbia già mutato il proprio nome a seguito di un decreto prefettizio, intervenuto in epoca anteriore all'inizio del procedimento di rettificazione di attribuzione anagrafica, adottando un prenome (Celeste) che è ambiguo in quanto può essere inteso sia come maschile che femminile (nella specie, peraltro, il prenome "Celeste" viene molto più frequentemente imposto alle donne che agli uomini), il tribunale non può mutarlo in quanto l'Autorità giudiziaria ha in questa sede (soltanto) il potere di cambiare la desinenza del prenome originario, così da adeguare il genere grammaticale a quello fisico.

#### **Tribunale di Benevento, sentenza del 10 gennaio 1986**

Nel disporre la rettificazione del sesso, il giudice ben può ordinare all'ufficiale dello stato civile di eseguire la rettificazione del nome di battesimo del transessuale.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015


### LA SENTENZA CORTE CASSAZIONE 15138/2015

Con sentenza depositata il 20.07.15 la Corte di Cassazione ha accolto l'orientamento della “giurisprudenza romana” e ha affermato che è necessario un bilanciamento tra l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche da un lato e il diritto al rispetto della dignità personale e della personalità degli individui che vieta di rendere obbligatori trattamenti ingiustificati e discriminatori.

Per la rettificazione anagrafica non è pertanto necessaria la preventiva totale o parziale demolizione dei caratteri sessuali anatomici primari., ma il rigoroso accertamento giudiziale del completamento del percorso individuale di transizione, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedenti, incidenti sui caratteri sessuali secondari, accompagnati eventualmente da accertamenti tecnici d'ufficio, volti ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.

### LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 221/2015

Con sentenza la Corte Costituzionale, basando la sua decisione sul “riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto alla identità personale” ha condiviso l'orientamento della Cassazione, ritenendo che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile solo “laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psico-fisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica”.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### CASI PARTICOLARI

#### I MINORI IN TRANSIZIONE

è la primissima infanzia l'età in cui si inizia a percepire il disagio e la disforia di genere.  
(si veda in proposito analisi del SAIFIP)


**Tribunale di Roma, sentenza dell'11 marzo 2011 (pres. Crescenzi, est. Mauro)**

**L'intervento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali richiesto nell'interesse del figlio minore rientra nell'ambito di un trattamento sanitario volto al raggiungimento dell'integrità psico-fisica con la conseguenza che quando esso deve essere espletato vige il principio della rappresentanza dei genitori;** ne consegue che i genitori possono essere autorizzati a prestare il proprio consenso al trattamento per l'adeguamento dei caratteri sessuali del figlio minore; **sussiste l'imprescindibile esigenza di audizione personale del minore.**

Difforme:

**Tribunale di Catania, sentenza del 12 marzo 2004**

**È inammissibile per mancanza di legittimazione attiva l'azione per la rettificazione di sesso proposta da un minore in quanto privo della capacità di agire; egualmente inammissibile è l'azione proposta dal genitore esercente la potestà trattandosi di azione strettamente personale.**



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### CASI PARTICOLARI

#### LA RICHIESTA DI RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DELLO STRANIERO


##### **Tribunale di Milano, sentenza del 17 luglio 2000**

La normativa italiana di cui alla legge 14 aprile 1982 n. 164 è espressione del diritto fondamentale al rispetto dell'identità sessuale; per conseguenza è contraria all'ordine pubblico internazionale a norma dell'art. 16 della L. n. 218 del 1995 la normativa straniera che non ammetta l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al fine di assicurare quei valori di dignità e libertà della personalità umana che devono essere ricercati e tutelati anche in situazioni minoritarie o apparentemente anomale, valori che superano i confini della territorialità e possono e debbono essere affermati anche in presenza di normative di altri Stati eventualmente difformi od omissive; ne consegue che deve essere accolto il ricorso presentato da un cittadino proveniente da Paese (Perù) che non ammette il mutamento di sesso.

#### LA RICHIESTA DI ASILO POLITICO DA PARTE DELLO STRANIERO IN TRANSIZIONE

##### **Tribunale di Treviso, prima sezione civile, sentenza del 20 ottobre - 10 novembre 2008 (est. Biagetti)**

Al fine del riconoscimento del diritto d'asilo a norma dell'art. 10 Cost. deve essere accertata la mancanza di libertà democratica cd. "istituzionalizzata", che dipenda cioè direttamente da leggi dello Stato che impediscano o comprimano i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo; la presenza di situazioni contingenti, che pure incidano sulle condizioni di vita delle persone transessuali, in conseguenza di fenomeni di criminalità diffusa e radicata, rese tali dall'impossibilità o difficoltà per lo Stato di tenere sotto controllo organizzazioni criminali, non è ragione sufficiente per la concessione del diritto d'asilo (fattispecie relativa alla Colombia).



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### CASI PARTICOLARI

#### RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DOPO INTERVENTO CHIRURGICO NON AUTORIZZATO

##### **Tribunale di Milano, sentenza del 5 ottobre 2000**

L'art. 1 l. n. 164 del 1982 prevede che la rettificazione dell'attribuzione del sesso si attua anche in forza di giudicato attestante la sussistenza di un sesso diverso da quello attribuito nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali; **l'atto di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico – chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri sessuali non è né presupposto processuale, né condizione dell'azione diretta alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso; ne consegue che il giudice può** – alla luce anche di Corte cost. n. 161 del 1985 e tenuto conto che la modificazione chirurgica del sesso originario effettuata a fini terapeutici non è di per sé illecita – **accogliere la domanda allorché il trattamento medico – chirurgico sia stato effettuato prima che l'interessato avanzasse richiesta di rettificazione, accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui alla l. n. 164 del 1982.**

Conformi:

##### **Tribunale di Vicenza, sentenza del 2 agosto 2000**

Il preventivo adeguamento dei caratteri sessuali del ricorrente riveste natura di presupposto di fatto perché si possa procedere alla rettificazione del sesso, nel senso che non può prescindersi, nel disporla, dall'esame dell'avvenuta modificazione, della struttura anatomica del soggetto, sia che essa sia stata raggiunta per le vie rituali (con



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

l'autorizzazione), o con un intervento non autorizzato, sia che essa sia il frutto di una naturale evoluzione: solo avvenute tali modificazioni, il giudice, dopo averne preso atto, potrà autorizzare la richiesta rettificazione.

### **Tribunale di Salerno del 5 marzo 1998**

L'adeguamento dei caratteri e delle peculiarità sessuali della propria persona, mediante trattamento medico – chirurgico consigliato dai sanitari, ma effettuato prima della prescritta autorizzazione giudiziale, non può precludere il riconoscimento del primario diritto alla propria identità sessuale, previa ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso e di rettificazione, conseguenziale del prenome; quest'ultimo non va, peraltro, necessariamente mutato convertendolo in accordo con il sesso scaturente dalla rettificazione: a parte la considerazione che non sempre tale conversione è possibile, quanto meno in termini agevoli ed univoci, il tribunale deve tener conto del nuovo prenome, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, indicato dal transessuale, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato.

### **Tribunale di Pistoia, sentenza del 24 maggio 1996**

L'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali non ha natura né di presupposto processuale, né di condizione dell'azione, né di strumento che rimuove un comportamento altrimenti illecito; pertanto, la mancanza della suddetta autorizzazione non è di ostacolo all'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso.

### **Corte d'Appello di Genova, sentenza del 23 aprile 1990**

L'esecuzione di trattamento chirurgico prima della prescritta autorizzazione giudiziale, non può impedire il riconoscimento del diritto fondamentale alla propria identità sessuale; ne consegue l'ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso e di rettificazione del nome.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

Difforme:

### **Tribunale di Brescia, sentenza del 27 dicembre 2004 (pres. Macca, est. Munaro)**


Poiché il trattamento medico-chirurgico diretto all'adeguamento dei caratteri sessuali richiede inderogabilmente la preventiva autorizzazione giudiziale, la domanda di mutamento anagrafico proposta successivamente all'esecuzione di intervento chirurgico non autorizzato deve essere respinta.

### **GLI EFFETTI DELLA RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA SULL'INTERESSAT\***

INPS CONDANNATO A CORREGGERE L'ESTRATTO CONTO DI PERSONA TRANSESSUALE: "TUTTI I DOCUMENTI, ANCHE RELATIVI A PERIODI PRECEDENTI LA SENTENZA DI RETTIFICAZIONE DI SESSO, DEVONO RIPORTARE LE NUOVE GENERALITÀ"

Lo ha ribadito Il Tribunale di Torino (VII sezione civile, ordinanza 13.5.2015), che ha ordinato all'INPS di prevedere che nell'estratto conto previdenziale di una persona transessuale figurino unicamente le attuali generalità della stessa, assunte a seguito della sentenza di rettificazione di sesso, passata in giudicato L'ordinanza richiama l'art. 5 della Legge n. 164/1982, "norma la cui ratio è evidentemente quella di escludere possibili confusioni nella redazione dei certificati dello Stato Civile, nonché discriminazioni del soggetto che ha mutato sesso, il quale, di fronte a terzi, figurerà, di conseguenza, unicamente con le generalità corrispondenti al nuovo sesso assunto".

L'INPS aveva adempiuto solo in parte all'obbligo continuando ad indicare la parte ricorrente con le precedenti generalità maschili nella parte relativa ai contributi versati quando era titolare di una ditta individuale. Da qui la vertenza ed il ricorso.



**UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA**

**TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015**

**IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO**

**IL DECRETO LEGISLATIVO 216/03**

Grazie al recepimento della *direttiva comunitaria* 2000/78/CE è vietata qualsiasi **discriminazione diretta o indiretta a causa** della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o **dell'orientamento sessuale, sia in fase di assunzione che di svolgimento del rapporto lavorativo pubblico o privato** (ivi comprese dal 2008 anche le forze di polizia).

Per **discriminazione diretta** si intende quando **una persona** a causa delle caratteristiche di cui sopra è **trattata meno favorevolmente** di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

Per **discriminazione indiretta** si intende quando **una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri** possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o **di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.**

Sono **considerate come discriminazioni anche le molestie** ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere a scopo discriminatorio, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA


## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### **Corte europea di Giustizia, P contro S e Cornwall County Council, Causa C-13/94, sentenza del 30.04.96**

In considerazione dello scopo della direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali ed alle condizioni di lavoro, l'art. 5, n. 1, di detta direttiva osta al licenziamento di un transessuale per motivi connessi al suo mutamento di sesso; difatti, poiché il diritto di non essere discriminato a causa del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana, la sfera d'applicazione della direttiva non può essere ridotta alle sole discriminazioni dovute all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, ma si estende alle discriminazioni determinate dal cambiamento di sesso; invero queste sono basate essenzialmente, se non esclusivamente, sul sesso dell'interessato, giacché licenziare una persona perchè intende subire o ha subito un cambiamento di sesso significa usarle un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era considerata appartenere prima di tale operazione.

### **Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sentenza del 19 giugno 2007 (pres. Ruoppolo, est. Atzeni) **CONFERMA Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza del 6 dicembre 2006 (pres. Franco, est. Buricelli)****

Non è illegittimo il decreto con il quale il Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza abbia destituito dal servizio un vice sovrintendente della Polizia di Stato per essere stato notato in più occasioni mentre girava per la strada abbigliato con abiti femminili particolarmente vistosi per la foggia ed i colori, trattandosi di un comportamento palesemente idoneo ad incidere sulla reputazione del poliziotto, tale da rischiare di minare la fiducia di cui egli gode presso la popolazione.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015


### EFFETTI SUL RAPPORTO DI CONIUGIO

#### LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 170/2014

La recente sentenza della Corte, da un lato ribadisce (al punto 5.5) che **all'unione omosessuale spetta, ai sensi dell'art. 2 Cost., il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia** e che spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento delle unioni suddette.

Dall'altro (al punto 5.6) identifica un *“interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio”*, ritenuto che *“la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29 Cost) è quella definita dal codice civile del 1942, che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso”* (punto 5.2).

Ciò comporta che in relazione al caso sottoposto alla attenzione della Corte (la volontà di due coniugi a veder mantenuto il loro rapporto sotto il profilo giuridico anche dopo la rettificazione di sesso di uno dei due e il conseguente divorzio *ex lege*) è **diritto di tali coniugi, ove lo richiedano, di “mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”**.



# **UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA**


## **TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015**

### **CORTE CASSAZIONE - SENTENZA 8097/2015**

La recente sentenza della Corte di Cassazione, dando applicazione della sentenza della Corte Costituzionale al caso concreto, ha deciso di lasciare di fatto ancora sposata la coppia formata da due persone dello stesso sesso a seguito della rettificazione del sesso di uno dei due coniugi, fino a che non sarà approvata una normativa che consenta a loro di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi.

### **TRIBUNALE MILANO - SENTENZA 22.04.2015**

Accoglie immediatamente l'indirizzo della Suprema Corte e ritiene rilevante il volere dei coniugi in sede di rettificazione di sesso anagrafico di uno dei due, provvedendo a disporre l'annotazione dello scioglimento del matrimonio solo se questa sia la volontà di almeno uno degli interessati, riconoscendo di fatto la possibilità alle coppie divorziate "automaticamente" in data precedente alla sentenza della Corte Costituzionale di promuovere un giudizio per esprimere una diversa volontà e veder ricostituito giudizialmente il vincolo familiare.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### EFFETTI DELLA SENTENZA SUL RAPPORTO CON LA PROLE

#### **Corte europea dei diritti dell'uomo P.V. c. Spagna, decisione del 30 novembre 2010**

Non costituisce violazione dell'art. 14 della Convenzione l'adozione di un regime di regolamentazione del diritto di visita tra il padre ed il figlio minore, in caso di separazione dei coniugi, che in ragione dell'instabilità emotiva del padre conseguente all'avvio di un percorso di mutamento di sesso – e non in ragione della transessualità in sé e per sé considerata –, assicuri un graduale adattamento del minore alle mutate circostanze familiari attraverso visite monitorate dal servizio sociale

#### **Tribunale di Torino (VII sezione civile, decr. 9102/2015)**

"agli aspetti collegati alle problematiche di identità sessuale di un genitore non consegue automaticamente la preclusione all'affidamento condiviso dei figli, dovendosi, a tal fine, adottare soluzioni fondate sulla qualità del legame affettivo sulle competenze genitoriali concretamente dimostrate; detto in altre parole le problematiche di cui trattasi ove non comportino pregiudizio per la prole non sono di per sé ostacolo all'affidamento condiviso".

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza in tema di omosessualità di uno dei due genitori, nonché la Cassazione n. 601/2013, ritenendo che i medesimi principi possano essere applicati anche nel caso di genitore transessuale.




# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### **AFFIDO E ADOZIONE IN FAVORE DI COPPIA CON CONIUGE CHE HA REFFIFICATO IL SESSO ANAGRAFICO**

**Corte d'Appello Perugia, sentenza dell'11 febbraio 1998 (CONFERMA: Tribunale per i minorenni di Perugia, sentenza del 22 luglio 1997)**

Il controllo giurisdizionale volto alla dichiarazione di idoneità dei coniugi all'adozione internazionale non è destinato a riscontrare una sessualità normale ed adeguata dei coniugi, ma è limitato ad accertare la loro capacità d'amore e di altruismo verso un bambino straniero in stato di abbandono, cioè ad appurare la sussistenza della loro capacità oblativa, della loro reale potenzialità affettiva verso un minore straniero senza famiglia; una volta verificati tali presupposti, deve di conseguenza essere accolta la domanda di un coniuge che – soggetto transessuale nato donna – abbia vissuto dolorosamente la discordanza fra sesso biologico e genere biologico, realizzando l'arduo progetto di acquisire l'identità di genere desiderata (quella maschile), diversa da quella originaria; ritenuto che le indagini e gli accertamenti richiesti al tribunale dei minori dagli art. 6 e 30 l. n. 184 del 1983 non possono riguardare l'effettività e la funzionalità dell'esercizio del sesso e, nel caso di marito transessuale adeguatosi sul piano medico-chirurgico ed anagrafico ai dettami della l. n. 164 del 1982, la reale funzionalità dell'adeguamento del sesso biologico al sesso psichico, va concessa pertanto l'idoneità all'adozione internazionale ad una coppia, il cui componente maschile sia un transessuale pienamente osservante della l. n. 164 cit., qualora entrambi i coniugi presentino certi, evidenti e spiccatissimi tutti i requisiti, ex art. 6 e 30 l. n. 184 del 1983, necessari per garantire al minore adottando un'assistenza materiale e morale di prim'ordine ed una felice evoluzione fisiopsichica.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA


## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### L'AFFIDO DI MINORI AL CONIUGE OMOSESSUALE

Nel gennaio del 2013 la **CORTE DI CASSAZIONE** si è trovata ad affrontare un caso di questo genere. Un bambino, figlio di un padre di religione musulmana e di una madre ex tossicodipendente (che nel frattempo aveva intrapreso una relazione sentimentale ed una convivenza con un'operatrice della propria comunità di recupero) viene affidato in via esclusiva alla madre dal Tribunale per i Minorenni, sulla evidenza del comportamento violento del padre che aveva aggredito la convivente della madre e dell'interruzione di fatto dei rapporti con il figlio, nonostante l'intervento dei servizi sociali. Il padre ricorre contro questa decisione deducendo che l'inserimento della minore all'interno di una famiglia formata da due donne può compromettere la crescita psicologica ed educativa del minore.

La **CORTE DI CASSAZIONE**, con **SENTENZA N. 601/13 DEL 11.01.13** è lapidaria: conferma l'affido esclusivo alla donna e afferma che **ritenere che possa avere ripercussioni negative l'inserimento di un minore in una «famiglia» «composta da due donne legate da una relazione omosessuale» appare frutto di un «mero pregiudizio».**

**La Corte di Cassazione ha così riconosciuto alle coppie gay e lesbiche che danno le adeguate garanzie, la possibilità di allevare minori, in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che l'orientamento sessuale dei due genitori comporti un condizionamento per l'equilibrato sviluppo di un minore.**



## UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA


### TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

Tale orientamento giurisprudenziale è in linea con l'ampio concetto di legame familiare, richiamato dalla CARTA DI NIZZA, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull'orientamento sessuale e con l'evoluzione della nozione di "famiglia" ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani.

Con SENTENZA 21.12.1999 della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI la SALGUEIRO DA SILVA VS PORTOGALLO, la Corte infatti aveva già stabilito che **porre alla base di una decisione circa la custodia di un figlio l'orientamento sessuale di uno dei genitori costituisce un'interferenza ingiustificabile con la vita privata del genitore e configge con l'adozione di una decisione unicamente nel reale interesse della prole.**

Costituisce infatti violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 qualunque discriminazione non abbia una oggettiva e ragionevole giustificazione e cioè che non persegua un obiettivo legittimo o se non vi sia una relazione di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e l'obiettivo che si intende raggiungere.

E' stata considerata ingiustificata la valutazione della Corte di Appello di Lisbona secondo il contesto familiare paterno, caratterizzato dalla convivenza tra due uomini, non era l'ambiente più salutare per lo sviluppo psicologico e sociale di un fanciullo, considerato il modello predominante, e pertanto la figlia dovesse avere la possibilità di crescere in una "famiglia portoghese tradizionale" che non corrispondeva chiaramente al modello di vita scelto dal padre. La situazione di anormalità in cui la bambina si sarebbe trovata vivendo in un contesto del genere costituiva, ad avviso del giudice portoghese, una violazione dei diritti della minore secondo ciò che viene stabilito dalla "*natura umana*".



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA


## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### STUDI SCIENTIFICI SULLA GENITORIALITÀ SAME SEX

Numerosi studi condotti dall'**AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION**, **AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION**, **AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS** non hanno evidenziato alcuna differenza, neppure minima, negli effetti dell'omogenitorialità rispetto alla genitorialità eterosessuale

**L'AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION** nello studio **LESBIAN & GAY PARENTING** del LUGLIO 2004 ha ritenuto che **non ci sono prove che suggeriscono che le donne lesbiche e uomini gay sono inadatti ad essere genitori o che lo sviluppo psico-sociale tra i bambini di donne lesbiche o gay è compromessa rispetto a quella tra i figli di genitori eterosessuali. Nessuno studio ha rilevato che i figli di genitori lesbiche o gay sono svantaggiati in alcun modo significativo rispetto ai figli di genitori eterosessuali.**

Uno studio dell'**AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION** sostiene che la maggior parte degli studi sociologici indicano che comparando i bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali con quelli di genitori eterosessuali, **non si nota alcuna differenza "nelle valutazioni di popolarità, nell'adeguamento sociale, nei comportamenti di ruoli di genere, nell'identità di genere, nell'intelligenza, nella coscienza di sé, in relazione ai problemi emotivi, alla propensione al matrimonio e alla genitorialità, allo sviluppo morale, all'indipendenza, nelle funzioni del sé e nelle relazioni con gli oggetti o l'autostima"**



## UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA


### TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

Dello stesso avviso una relazione fatta dal **DEPARTMENT OF JUSTICE (CANADA)** sullo SVILUPPO DELLE ABILITÀ SOCIALI DEI BAMBINI ATTRAVERSO I VARI TIPI DI FAMIGLIA DEL LUGLIO 2006, ha rilevato che *“la gran parte degli studi mostrano che i bambini che vivono con 2 madri hanno lo stesso livello di competenza sociale di quelli che vivono con un padre ed una madre. Anche le ricerche condotte su bambini con due padri supportano queste conclusioni”*.

In sintesi, così come riportato nell'articolo di **BIBLARZ E STACY** delle Università di California e New York **“HOW DOES THE GENDER OF PARENTS MATTER?”** pubblicato nel FEBBRAIO 2010,

- 40 anni di studi sono concordi nell'affermare che **orientamento affettivo/sessuale, identità di genere non incidono sulla qualità della relazione dei genitori omosessuali con i propri figli,**
- **i figli di persone omosessuali** sono raramente omosessuali,
- sono a proprio agio nel genere di nascita,
- non hanno più problemi o ritardi cognitivi rispetto ai figli di eterosessuali,
- a volte sono più bravi a scuola di figli di eterosessuali,
- non sono più discriminati di figli di eterosessuali,
- sono più aperti alle diversità e alla sperimentazione.

Dello stesso avviso lo studio svolto nel 2012 dall' **ISTITUTO DI RICERCA PER LO SVILUPPO E L'EDUCAZIONE INFANTILE DELL'UNIVERSITÀ DI AMSTERDAM** sugli **adolescenti** figli di coppie dello stesso sesso, che ha evidenziato anche come questi giovani **hanno una migliore percezione di sé nel contesto culturale e sociale in cui sono inseriti, hanno una migliore autostima e fiducia in se stessi, migliori risultati scolastici e un numero inferiore di comportamenti trasgressivi e aggressivi.** La ricerca è durata 10 anni.



# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - PROGETTO PRISMA

## TRANSIZIONI DI GENERE E GIURISPRUDENZA - 17.11.2015

### L'INTERESSE DEL MINORE

Secondo la totalità degli studiosi in materia, **l'interesse primario del minore si tutela quando i bambini "stanno bene"**, cioè quando **vivono in un contesto familiare caratterizzato da:**

- assenza di conflitti,
- alti livelli di cooperazione,
- fiducia,
- tranquillità e coesione,
- alti livelli di calore e cura,
- alti livelli di connessioni sociali (reti attive) e di supporto.

**Tutti questi elementi sono adeguatamente garantiti**, come abbiamo visto dagli studi citati, **anche da una coppia di genitori dello stesso sesso**, che quindi risultano adatti, al pari di una coppia eterosessuale, a garantire al minore un **ambiente di vita migliore** rispetto a quello che caratterizza gli orfanotrofi, le case famiglia o le situazioni di degrado familiare che danno origine a procedure di affidamento o di adozione.

Solo un cenno a questo punto merita la vittoria nel 2005 allo **Kinderen voor Kinderen**, lo Zecchino d'oro olandese, della **CANZONE TWEE VADERS DUE PADRI**, che racconta l'esperienza felice di un bambino adottato da due padri gay. Che serenità nell'affrontare il problema!